



Crisi di impresa

Segnalazione al debitore

In seno alla composizione negoziata della crisi sono ravvisabili agli [artt. 25^oocties e 25^onovies](#) del DLgs. 14/2019 un sistema di segnalazione della crisi da parte:

- dei creditori pubblici qualificati.
- dell'organo di controllo;

Misure e assetti per la rilevazione della crisi

L'[art. 3](#) del DLgs. 14/2019 impone:

- all'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- all'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'[art. 2086](#) c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (si veda la Voce "[Assetti societari adeguati](#)").

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure e gli assetti devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (lett. a);
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare specifici segnali (lett. b);
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'[art. 13](#) co. 2 del DLgs. 14/2019 (lett. c).

Costituiscono segnali per la tempestiva emersione della crisi:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (lett. a);



- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (lett. b);
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni (lett. c);
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies co. 1 ai fini della segnalazione dei creditori pubblici qualificati (lett. c).

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

L'**art. 25-novies** del DLgs. 14/2019 introduce - riprendendo quanto già previsto dall'**art. 30-sexies** del DL 152/2021 conv. L. **233/2021** - un sistema di segnalazione da parte dei c.d. creditori pubblici qualificati quali :

- **l'Istituto nazionale della previdenza sociale,**
- **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,**
- **l'Agenzia delle Entrate**
- **l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,**

per certi versi riconducibile a quanto previsto dal vecchio **art. 15** del DLgs. 14/2019 (si veda la voce Crisi d'impresa -**Segnalazione al debitore**).

Si fa presente che l'**art. 37-bis** del DL 21.6.2022 n. 73, introdotto in sede di conversione del DL 21.6.2022 n. 73 con la legge 4.8.2022 n. **122**, in vigore dal 20.8.2022, ha modificato la disciplina delle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Le segnalazioni dovranno essere fatte per iscritto e contenere l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'**art. 17** del DLgs. 14/2019, ove ne ricorrano i presupposti. La segnalazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

L'invio dovrà essere effettuato sia all'imprenditore sia, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale ove l'organo sia collegiale

Secondo la relazione del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. **87**, i creditori istituzionali potranno svolgere un importante ruolo di individuazione dei prodromi della crisi di impresa, sollecitando l'organo di controllo e le imprese ad adottare in modo più



tempestivo strumenti di soluzione della stessa prima che sia destinata ad aggravarsi in modo irreversibile (fra i quali devono ricomprendersi anche forme di rateizzazione del debito erariale concluse in via stragiudiziale, anche nelle forme della c.d. "rottamazione delle cartelle").

L'organo di controllo che già non avesse effettuato la segnalazione di cui all'art. 25 octies del DLgs. 14/2019 (o adottato altre iniziative di carattere endo-societario), una volta ricevuta la predetta notizia esterna "qualificata" non potrà rimanere inerte, ma, recepito un tale segnale di "allarme", dovrà immediatamente attivarsi al fine di consentire — stimolando all'uopo l'intervento dell'organo amministrativo — il superamento.

Nella tabella che segue è indicata l'esposizione debitoria rilevante ed i termini di comunicazione.

Creditore pubblico	Segnalazione	Esposizione debitoria	Termine avviso	Tipologia di debito
INPS	ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali	per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, valore superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022
		per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, valore superiore all'importo di euro 5.000		



INAIL	ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei premi assicurativi scaduti e non versati	valore superiore ad euro 5.000	entro 60 giorni decorrenti dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022
Agenzia delle Entrate	debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all' art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010	valore superiore ad euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore ad euro 20.000.	entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all' art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010	debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022
Agenzia delle entrate-Riscossione	esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni	valore superiore ad euro 5.000 per le imprese individuali, valore superiore ad euro 100.000	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento dei predetti importi	carichi affidati a decorrere dal 1° luglio 2022



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

		per le società di persone, valore superiore ad euro 200.000	
		per le altre società, valore superiore ad euro 500.000	

Segnalazione dell'organo di controllo

In seno alla composizione negoziata della crisi sono ravvisabili differenti livelli di intervento dell'organo di controllo nelle singole fasi della procedura: dall'"emersione tempestiva" delle condizioni di cui all'[art. 12](#) del DLgs. 14/2019 all'apertura e al successivo svolgimento delle trattative (cfr. il documento di ricerca FNC "Il D.L. [118/2021](#) Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", 4.11.2021). È previsto, in particolare, un sistema di segnalazione "interna" degli organi di controllo, che può ascrivere ai relativi compiti e funzioni di vigilanza ([artt. 2086](#) co. 2 e 2403 c.c.).

L'accesso alla composizione negoziata della crisi, infatti, può essere preceduto dalla segnalazione operata dagli organi di controllo e rivolta all'organo amministrativo, circa l'esistenza delle condizioni di squilibrio di cui all'[art. 12](#) co. 1 del DLgs. 14/2019.

L'[art. 25](#) - octies del DLgs. 14/2019 stabilisce che l'organo di controllo societario è tenuto a segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza delle condizioni di squilibrio ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 14/2019

Secondo la relazione del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. [87](#), l'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è chiamato a rilevare tempestivamente. Si tratta di un dovere che si aggiunge e rafforza l'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore, alla luce dell'[art. 2086](#) c.c.

Si fa presente che la segnalazione degli organi di controllo - a differenza di quanto accadeva nell'originario sistema delle procedure di allerta (sostituite dalla disciplina sulla composizione negoziata della crisi) - non fa scattare alcun obbligo di attivazione in



capo all'organo gestorio stante la natura volontaria della procedura (si veda la voce "Crisi d'impresa - [Segnalazione al debitore](#)").

L'organo di controllo, infatti, non può sostituirsi all'imprenditore ai fini del deposito dell'istanza.

La segnalazione è motivata e contiene la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Secondo la relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. [87](#), entro tale termine, sarebbe sufficiente l'individuazione delle possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative previste e non, invece, una compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme".

In pendenza delle trattative per la composizione negoziata rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'[art. 2403](#) c.c.

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all'[art. 2407](#) c.c.

La segnalazione tempestiva sembrerebbe soddisfare le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non rilevando - fuori dall'ipotesi di iniziative irragionevoli o inadeguate - l'effettiva capacità risolutiva del rimedio individuato dall'organo amministrativo.

Nel DLgs. [14/2019](#) non è regolata, tuttavia, la possibilità che l'organo di amministrazione ritenga infondata la segnalazione, ovvero non si esprima e rimanga inerte.

La limitazione di responsabilità dovrebbe sussistere - a parere del documento FNC 4.11.2021 - anche quando gli amministratori forniscano valide spiegazioni circa l'assenza di crisi o squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Questa conclusione, però, non sembra pacifica: l'organo di controllo, in tali casi, dovrebbe intensificare lo scambio informativo con l'organo di amministrazione per valutare la fondatezza della risposta, attivandosi in caso di irregolarità della gestione.

Quando l'organo di amministrazione non fornisce risposta e non si attiva, la mera segnalazione, quindi, non sembra garantire limitazioni di responsabilità.

L'assenza di iniziative, d'altra parte, dovrebbe rappresentare per l'organo di controllo un indizio comprovante una gestione gravemente negligente o di dubbia legittimità e regolarità, con la conseguenza che, al fine di evitare ogni addebito, l'organo di controllo sarà tenuto ad attivare i poteri strumentali al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

Tra i soggetti tenuti alla segnalazione la nuova disciplina non contempla il revisore esterno.

Il coinvolgimento di tale figura, invece, avviene ex post, una volta che sia stata avviata la procedura e sia stato nominato l'esperto: costui, infatti, deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, "anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica" (**art. 17** co. 5 del DLgs. 14/2019).

Comunicazioni degli intermediari finanziari

Ai sensi dell'**art. 25-decies** del DLgs. 14/2019, le banche e gli altri intermediari finanziari hanno obblighi di comunicazione e (non di "segnalazione"), essendo tenuti a notificare sia l'imprenditore che l'organo di controllo, se esistenti, delle variazioni, revisioni ed eventuali revoche degli affidamenti.

Con l'accesso alla composizione negoziata della crisi, posta la sussistenza dei requisiti di cui all'**art. 12** del DLgs. 14/2019, l'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, avvia le trattative con le parti interessate.

Alle trattative sono tenute a partecipare, in modo attivo ed informato, anche le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti.

Ai sensi dell'**art. 16** co. 5 del DLgs. 14/2019, l'accesso alla composizione negoziata non costituisce, peraltro, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti, fatta salva la possibilità che questo sia richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. In tal caso, è necessario che ne sia data comunicazione all'imprenditore evidenziando le ragioni sottostanti la decisione assunta.